



**C.B.B.O. Srl
Ambiente e Territorio**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DA ISOLA ECOLOGICA E DA CONTENITORI C.D. “GREEN SERVICE”, TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO (CER 20.02.01) NEI COMUNI SERVITI DA C.B.B.O. PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI (DAL 01.09.2021 AL 31.08.2023) CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI DODICI MESI.

CIG 864337852A

AII. 1 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DA ISOLA ECOLOGICA E DA CONTENITORI C.D. “GREEN SERVICE”, TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO (CER 20.02.01) NEI COMUNI SERVITI DA C.B.B.O. PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI (DAL 01.09.2021 AL 31.08.2023) CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI DODICI MESI.

CIG 864337852A

PARTE PRIMA - NORME AMMINISTRATIVE

ART. 1 – OGGETTO DELLA GARA

Il presente Capitolato d’oneri ha per oggetto i servizi di raccolta da isola ecologica e da contenitori c.d. “green service”, trasporto e recupero dei rifiuti solidi urbani derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato (CER 20.02.01) prodotto nei Comuni, in provincia di Brescia, ove C.B.B.O. S.r.l. è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come nel seguito ulteriormente specificato.

ART. 2 – MODALITA’ DI GARA E PREZZO DI RIFERIMENTO

All'affidamento dei servizi in questione si provvederà con gara da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 (anche il “Codice”).

I servizi saranno affidati, in base al criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. b), del predetto Codice, a favore della ditta che avrà presentato il maggior ribasso rispetto all'Elenco Prezzi a base di gara, secondo quanto specificato all’art. 9 del Disciplinare di Gara.

I servizi affidati saranno remunerati mediante l’applicazione dei prezzi unitari offerti in gara dall’Impresa aggiudicataria.

ART. 3 – LUOGO ED ESECUZIONE DELL’APPALTO

Il luogo di esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto è costituito dal territorio dei seguenti Comuni, in provincia di Brescia, ove C.B.B.O. S.r.l. è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati: Acquafredda, Carpenedolo, Castenedolo, Ghedi, Isorella, Montichiari, Montirone, Remedello, San Zeno Naviglio, Visano, Poncarale, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera. In relazione al trasporto agli impianti di recupero e, all'effettuazione del trattamento di recupero dei medesimi rifiuti potranno essere interessate anche altre aree del territorio della provincia di Brescia o di province limitrofe, in funzione della effettiva localizzazione dell'impiantistica di destino dei suddetti rifiuti. Nel corso dell'appalto l'ambito territoriale sopra indicativamente definito potrà essere oggetto di variazioni in diminuzione o, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del Disciplinare di Gara, in estensione.

I servizi dovranno essere eseguiti secondo le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di sicurezza e ambiente.

ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo presunto per il servizio di raccolta, trasporto e recupero, comprensivo di qualsivoglia altro onere che si debba eventualmente corrispondere, per l'intera durata dell'appalto ammonta a:

- € **464.500,00** (quattrocentosessantaquattromilacinquecento/00) annui oltre IVA, ossia complessivi € **929.000,00** (novecentoventinovemila/00) oltre IVA per i 24 mesi del contratto;

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in misura pari al 30%.

L'importo complessivo presunto in caso di eventuale ripetizione, comprensivo di ulteriori 12 mesi, è pari ad € **1.393.500,00** (unmilionetrecentonovantatremilacinquecento/00), oltre IVA, compresi oneri per la sicurezza da rischi interferenti.

Il quantitativo annuo dei rifiuti da conferire è stimato, in via presuntiva, in **circa ton. 12.000** e quindi per i 24 mesi del presente appalto in **circa ton. 24.000**, con possibilità di incremento o decremento del 20%.

Il suddetto importo è stimato, essendo la sua effettiva quantificazione legata alle esigenze di intervento che emergeranno in corso d'appalto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, a prescindere dal valore monetario delle modifiche e senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: aumento del numero dei Comuni in cui CBBO è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, a cui potrà conseguire un corrispondente aumento nell'ambito territoriale di applicazione del contratto, agli stessi (o più favorevoli) prezzi e condizioni del contratto originale.

Dall'affidamento del servizio non discende in favore dell'Appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà di C.B.B.O. S.r.l. di rivolgere l'affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire determinate prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo competa all'Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di affidamenti.

ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. Sono altresì rimesse alla facoltà della Stazione Appaltante l'eventuale ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore periodo fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi e l'eventuale proroga tecnica, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del Disciplinare di Gara.

ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA

Il concorrente risultato aggiudicatario dovrà presentare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, una garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del Codice in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale o in misura superiore, in caso di ribasso superiore al 10%, secondo quanto previsto dal richiamato art. 103.

La mancata costituzione della suddetta garanzia nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della cauzione sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fidejussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993 (con le caratteristiche introdotte dall'art. 28, comma 1, D.Lgs. 19/09/2012, n. 169), la stessa dovrà contenere gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a C.B.B.O. S.r.l. via Industriale n° 33/35 – 25016 Ghedi (BS).

La garanzia dovrà avere validità temporale valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato, e, comunque, dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di C.B.B.O. S.r.l., con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di C.B.B.O. S.r.l. qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, C.B.B.O. S.r.l. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all'emissione del certificato di verifica di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte di C.B.B.O. S.r.l.

ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 8 – SUBAPPALTO

L'appalto può essere subappaltato nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 105 del Codice. In caso di subappalto il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice cui espressamente si rinvia. In caso di subappalto l'appaltatore resta responsabile, nei confronti di C.B.B.O. S.r.l., dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.

In relazione ad eventuali prestazioni effettuate in subappalto, resta di stretta competenza dell'appaltatore la tenuta dei rapporti, anche economici, con i subappaltatori. La stazione appaltante corrisponderà all'appaltatore gli importi dovuti per prestazioni eseguite da subappaltatori.

ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È vietato, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, co. 1, del Codice, pena la nullità del contratto e salvo il diritto di C.B.B.O. S.r.l. al risarcimento del danno. La cessione del credito derivante dal contratto di appalto è consentita nei limiti di cui all'art. 106 del Codice.

ART. 10 – RESPONSABILITA'

L'Appaltatore è responsabile nei confronti di C.B.B.O. S.r.l. dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, sia per casi di danni arrecati eventualmente a C.B.B.O. S.r.l. e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L'Appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l'esecuzione del contratto.

A fronte di quanto sopra l'Appaltatore manleva C.B.B.O. S.r.l. da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

ART. 11 – PERSONALE

L'appaltatore si obbliga ad impiegare per l'esecuzione del servizio non meno n. 4 autisti con Patente C o superiore.

L'appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria in riferimento allo specifico appalto svolto e dichiarato in sede di offerta e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di C.B.B.O. S.r.l. l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto. L'appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità

indicate nel presente capitolato. L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte di C.B.B.O. S.r.l.

C.B.B.O. S.r.l. ha inoltre la facoltà di chiedere l'allontanamento dal servizio dei dipendenti dell'appaltatore che durante lo svolgimento dell'appalto abbiano dato motivo di lagnanza, o abbiano posto in atto comportamenti non adeguati rispetto alle mansioni da svolgere.

ART. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con C.B.B.O. S.r.l. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e, per quanto ancora applicabile, il D.Lgs. 196/2003. C.B.B.O. S.r.l. e l'appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiati l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento. C.B.B.O. S.r.l. e l'appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'appaltatore in caso di inadempienza e/o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è tenuto al pagamento di una delle penali pecuniarie indicate all'art. 34.

Le penalità e le maggiori spese eseguite da C.B.B.O. S.r.l. in danno dell'appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall'appaltatore, e, ove mancasse il credito da parte dell'appaltatore stesso, saranno prelevate dall'ammontare dell'eventuale cauzione definitiva o con altre modalità da definirsi a cura di C.B.B.O. S.r.l.

L'appaltatore, in caso di ricorso alla cauzione definitiva, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati all'appaltatore per iscritto da C.B.B.O. S.r.l. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio di C.B.B.O. S.r.l. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali sopra indicate.

C.B.B.O. S.r.l. si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore. In tal caso C.B.B.O. S.r.l. avrà la facoltà di incamerare l'eventuale cauzione definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi

contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall'art. 80 del Codice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di C.B.B.O. S.r.l.;
- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, assicurazione, divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
- quando l'ammontare complessivo delle penali abbia superato il 10% del valore del contratto.

In caso di risoluzione del presente contratto l'appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire a C.B.B.O. S.r.l. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

ART. 14 – RECESSO E RISOLUZIONE

C.B.B.O. S.r.l. si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all'Appaltatore le voci di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando C.B.B.O. S.r.l. e l'Appaltatore del servizio per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'Appaltatore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b) per cessione del contratto da parte dell'Appaltatore del servizio; C.B.B.O. S.r.l. incamera la cauzione definitiva;
- c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, C.B.B.O. S.r.l. incamera la cauzione definitiva, salva l'applicazione delle previste penali e l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
- d) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, C.B.B.O. S.r.l. incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
- e) negli altri casi previsti dal presente Capitolato e dalla vigente normativa, in particolare dall'art. 108 del Codice;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore del servizio; C.B.B.O. S.r.l. incamera la cauzione definitiva;
- g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte dell'Appaltatore del servizio; C.B.B.O. S.r.l. incamera la cauzione definitiva;
- h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; C.B.B.O. S.r.l. incamera la cauzione definitiva;
- i) perdita, da parte dell'Appaltatore del servizio, dei requisiti che ne hanno permesso di concorrere alla gara; C.B.B.O. S.r.l. incamera la cauzione definitiva;

- j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); C.B.B.O. S.r.l. incamera la cauzione definitiva;
- k) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti previsti dall'articolo 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 o dei procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell'offerta; C.B.B.O. S.r.l. incamera la cauzione definitiva.

In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa dell'Appaltatore del servizio, C.B.B.O. S.r.l. ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

All'appaltatore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da C.B.B.O. S.r.l. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale dell'appaltatore, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e C.B.B.O. S.r.l. è titolata ad incamerare l'eventuale cauzione definitiva. Si precisa che in tutti i casi sopra menzionati l'eventuale cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli.

ART. 15 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

C.B.B.O. S.r.l., ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 da luogo all'emissione del certificato di verifica di conformità non oltre 3 (tre) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione del contratto C.B.B.O. S.r.l. procederà al pagamento del saldo dei crediti contrattuali e allo svincolo dell'eventuale cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Per quanto non previsto dal presente articolo si procederà come stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e provvedimenti attuativi.

ART. 16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il credito dell'appaltatore derivante dall'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio è determinato dalle attività effettivamente eseguite per i prezzi unitari

indicati nell'Elenco Prezzi, rideterminati in forza del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore, esclusi gli oneri della sicurezza da rischio specifico non ribassabili. Lo sconto contrattuale si intende fisso ed invariabile per tutto il periodo contrattuale.

La contabilità dei compensi di spettanza dell'appaltatore per l'esecuzione del presente appalto, sarà redatta con cadenza mensile in contraddittorio con l'appaltatore.

La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da C.B.B.O. S.r.l. in 90 gg. d.f.f.m.

Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a:

C.B.B.O. S.r.l.

(P.I. 01669960989)

Via Industriale n° 33/35 – 25016 Ghedi (BS)

e dovranno indicare il codice CIG dell'appalto.

L'appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di C.B.B.O. S.r.l. Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l'anticipazione contrattuale.

Nel caso si verifichi l'ipotesi ai sensi dell'art. 30, co. 5, del Codice sull'importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte di C.B.B.O. S.r.l. dell'attestazione di regolare esecuzione previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). C.B.B.O. S.r.l. acquisisce il DURC in corso di validità per qualsiasi importo contrattuale per il pagamento degli stati di avanzamento di prestazioni afferenti il presente contratto.

Nel caso di documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell'appaltatore, C.B.B.O. S.r.l. trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e dispone il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore direttamente agli enti previdenziali (art. 30, co 5, del Codice). Nel caso in cui l'appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto di C.B.B.O. S.r.l. a procedere in tal senso, C.B.B.O. S.r.l. può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tali somme dai crediti dell'appaltatore. In caso di contestazioni tra l'appaltatore e i dipendenti, C.B.B.O. S.r.l. inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro (art. 30, co. 6, del Codice).

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l'appaltatore si obbliga a comunicare a C.B.B.O. S.r.l. alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l'appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 17 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario si obbliga:

- a) all'osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di forniture e servizi. Si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività inerenti i presenti servizi, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81, e le disposizioni contenute nella Legge del 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i.;
- b) ad organizzare ed effettuare il contratto a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d'opera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura e spese;
- c) a disporre, per tutta la durata del contratto, dell'impiantistica di destino dei rifiuti e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio e dichiarate in sede di gara nonché a disporre di personale adeguatamente formato in relazione ai servizi da effettuarsi;
- d) all'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà della Committente, nonché la vita e l'incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi; a tal fine sarà a carico dell'appaltatore la

predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche) volte a tutelare il proprio personale. L'appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del presente Capitolato d'Oneri e della normativa vigente;

- e) a garantire l'esecuzione del servizio che, in quanto da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituendo quindi attività di pubblico interesse, non può essere sospeso o abbandonato; in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella L. 12 giugno 1990, n. 146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

ART. 18 – ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO – STIPULA CONTRATTO

Una volta approvata e divenuta efficace l'aggiudicazione, C.B.B.O. S.r.l. provvederà alle comunicazioni di tale Provvedimento ai sensi dell'art. 76 comma 5 del Codice con le modalità e nei termini ivi previsti.

Si precisa che l'aggiudicatario sarà assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Contestualmente alla stipula del contratto, il concorrente aggiudicatario dovrà firmare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), nonché fornire le dichiarazioni indicate nel documento unico preventivo di valutazione dei rischi di interferenze.

A tal fine dovranno essere forniti, sempre da parte dell'aggiudicatario, i nominativi del referente dell'appalto in esame nonché del proprio Responsabile della Sicurezza.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Per l'imposta di bollo, determinata ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e s.m.i. l'appaltatore dovrà eseguire un bonifico a favore della stazione appaltante entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

ART. 19 – RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al R.D. 827/1924, al D.Lgs. 50/2016 e alle Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ad ogni normativa nazionale e comunitaria vigente inerente e conseguente la materia oggetto dell'appalto, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la disciplina dei contratti pubblici.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia.

ART. 21 – RISERVE

C.B.B.O. S.r.l., a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all'apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti

possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. I concorrenti non potranno nulla pretendere, qualora C.B.B.O. S.r.l., a suo insindacabile giudizio, non proceda all'affidamento del presente appalto.

La Stazione appaltante può recedere unilateralmente dal contratto, alle condizioni di cui all'art. 109 del Codice.

ART. 22 – SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTE E SICUREZZA

C.B.B.O. S.r.l. essendo dotata di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 14001, e ISO 45001 potrà effettuare al momento dell'esecuzione delle prestazioni inerenti al presente contratto le seguenti verifiche:

- verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure di C.B.B.O. S.r.l.;
- accertamenti sulla idoneità delle prestazioni contrattuali richieste da C.B.B.O. S.r.l. e di quelle effettivamente eseguite dall'appaltatore, controllo delle documentazioni e certificazioni relative al contratto.

Le verifiche con esito negativo di cui sopra, possono determinare "Non Conformità" (NC) a carico dell'appaltatore, che C.B.B.O. S.r.l. tratterà secondo il proprio sistema di Gestione ma che non esimeranno comunque C.B.B.O. S.r.l. dall'applicazione delle penali previste nel presente capitolato. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale,

L'inadempimento dell'appaltatore rispetto agli obblighi del presente articolo, può diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l'applicazione delle penali ove previste.

ART. 23 – SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI

Gli oneri e le responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia, derivanti dalle attività di raccolta, messa in sicurezza, deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, sono a carico del fornitore.

ART. 24 – BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

C.B.B.O. S.r.l. non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto aggiudicatario abbia usato nell'esecuzione del servizio dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'aggiudicatario riterrà indenne C.B.B.O. S.r.l. da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso dei beni oggetto di gara.

ART. 25 – VIGILANZA E CONTROLLI

C.B.B.O. S.r.l. ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora siano rilevate delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne sarà data comunicazione all'appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera

soddisfacente C.B.B.O. S.r.l. si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente capitolato ed eventuali altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente capitolato e dalla normativa vigente.

ART. 26 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'aggiudicatario stipulare polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), a copertura delle attività affidate, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento.

ART. 27 – SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.

In particolare:

- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 l'appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi a C.B.B.O. S.r.l. fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell'RSPP, del Rappresentante dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze;
- il DUVRI, una volta firmato dall'appaltatore e da C.B.B.O. S.r.l. è parte integrante e sostanziale del Contratto;
- l'appaltatore, ogniquale volta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all'infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia a C.B.B.O. S.r.l.;
- l'appaltatore dovrà comunicare annualmente a C.B.B.O. S.r.l. il numero complessivo degli infortuni o quasi infortuni occorsi ai suoi dipendenti;
- l'appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza a C.B.B.O. S.r.l. della formazione obbligatoria prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento;
- ai sensi del D.Lgs. 81/08, c. 8 dell'art. 26, lett. u del c. 1 dell'art. 18 come modificato dall'art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell'appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di subappalto anche la relativa autorizzazione.

Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il subappaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell'appaltatore, previsti dal presente articolo. L'appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta di C.B.B.O. S.r.l. ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L'appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite da C.B.B.O. S.r.l. per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all'Impresa capogruppo o al Consorzio.

PARTE SECONDA - NORME TECNICHE**ART. 28 – ATTIVITA' OGGETTO DI CONTRATTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili (frazione vegetale) codificati con CER 20.02.01.

La raccolta consiste nel prelievo dei suddetti rifiuti presso le isole ecologiche comunali collocate sul territorio ove opera C.B.B.O. S.r.l. o presso contenitori del tipo "Green Service" collocati in aree pubbliche accessibili nel medesimo territorio; il servizio deve essere effettuato con mezzi in possesso di tutte le previste autorizzazioni di legge.

Il trasporto consiste nel trasferimento dei suddetti rifiuti dai punti di raccolta sopra indicati agli impianti di destino autorizzati; il servizio deve essere effettuato con mezzi in possesso di tutte le previste autorizzazioni di legge.

Il recupero dei suddetti rifiuti consiste nell'effettuazione di operazioni codificate come R13 e R3 (non sono al riguardo ammessi impianti effettuanti esclusivamente attività di stoccaggio R13), ai sensi di quanto previsto dall'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi; l'attività deve essere svolta in impianti in possesso di tutte le previste autorizzazioni di legge.

A puro titolo indicativo, non vincolante in alcun modo per C.B.B.O. S.r.l., si riportano nel seguente riquadro i quantitativi di frazione vegetale oggetto di raccolta, trasporto e avvio a recupero nell'anno 2020.

Quantitativi di frazione vegetale raccolti in forma differenziata con i servizi oggetto di affidamento

VERDE E RAMAGLIE (20.02.01) CONFERITI NEL 2020			
COMUNE	MODALITA' RACCOLTA	QUANTITA' (KG)	FONTE DATO
ACQUAFREDDA	CENTRO DI RACCOLTA	200.900	STATISTICHE CBBO 2020
CARPENEDOLO	CENTRO DI RACCOLTA	358.840	STATISTICHE CBBO 2020
CARPENEDOLO	GREEN SERVICE	821.830	STATISTICHE CBBO 2020
CASTENEDOLO	CENTRO DI RACCOLTA	824.960	STATISTICHE CBBO 2020
GHEDI	CENTRO DI RACCOLTA	152.990	STATISTICHE CBBO 2020
GHEDI	GREEN SERVICE	1.560.840	STATISTICHE CBBO 2020
ISORELLA	CENTRO DI RACCOLTA	464.450	STATISTICHE CBBO 2020
ISORELLA	GREEN SERVICE	79.400	STATISTICHE CBBO 2020
MAZZANO * (inizio servizio al 01.01.21)	CENTRO DI RACCOLTA	751.010	ORSO 2019
MONTICHIARI	CENTRO DI RACCOLTA	564.410	STATISTICHE CBBO 2020
MONTICHIARI	GREEN SERVICE	2.015.460	STATISTICHE CBBO 2020
MONTIRONE	CENTRO DI RACCOLTA	141.500	STATISTICHE CBBO 2020
MONTIRONE	GREEN SERVICE	491.090	STATISTICHE CBBO 2020
NUVOLENTO * (inizio servizio al 01.01.21)	CENTRO DI RACCOLTA	343.780	ORSO 2019
NUVOLERA * (inizio servizio al 01.01.21)	CENTRO DI RACCOLTA	352.260	ORSO 2019
PONCARALE	CENTRO DI RACCOLTA	252.080	STATISTICHE CBBO 2020
REMEDELLO	CENTRO DI RACCOLTA	290.140	STATISTICHE CBBO 2020
SAN ZENO NAVIGLIO	CENTRO DI RACCOLTA	131.015	STATISTICHE CBBO 2020
SAN ZENO NAVIGLIO	GREEN SERVICE	507.050	STATISTICHE CBBO 2020
VISANO	CENTRO DI RACCOLTA	180.540	STATISTICHE CBBO 2020
TOTALE CDR PREVISTI 12 MESI	5.500.000		

TOTALE GREEN SERVICE PREVISTI 12 MESI	6.500.000
GRAN TOTALE PREVISTO 12 MESI	12.000.000

A puro titolo indicativo, non vincolante in alcun modo per C.B.B.O. S.r.l., si riporta nel seguente riquadro la situazione dei contenitori "Green Service" installati sul territorio.

Contenitori Green Service presenti sul territorio

GREEN SERVICE	
COMUNE	N. CONTENITORI
CARPENEDOLO	11
GHEDI	37
ISORELLA	7
MONTICHIARI	39
MONTIRONE	9
SAN ZENO NAVIGLIO	11
TOTALE	114

ART. 29 – CPV DEL CONTRATTO

Oggetto principale:

90511100-3, 90512000-9.

ART. 30 – ELENCO PREZZI

L'Elenco dei Prezzi a base di gara è il seguente:

<i>Prestazioni in elenco soggette a ribasso d'asta</i>		
Nr.	Descrizione della prestazione	Prezzi a base d'asta*
1	Raccolta, trasporto e recupero frazione vegetale da isola ecologica	36,00 euro/t
2	Raccolta, trasporto e recupero frazione vegetale da contenitori Green Service	41,00 euro/t

(*) I prezzi indicati sono da intendersi IVA ed oneri di sicurezza da rischi interferenti esclusi, essendo invece inclusi gli oneri propri della sicurezza aziendali.

Lo sconto percentuale offerto in sede di gara sarà fisso e invariato per tutta la durata del contratto.

L'offerta economica dovrà contenere, pena l'esclusione, i costi interni della sicurezza ai sensi dell'art. 26, comma 3, quinto periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008 e degli art. 95, comma 10, e 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 31 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è affidato secondo le modalità esposte nel Bando e nel Disciplinare di Gara.

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 co. 4 del Codice, al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso unitario sui prezzi di cui al precedente art. 30.

Il servizio affidato sarà remunerato mediante l'applicazione ai Prezzi a base di gara del ribasso unitario offerto in gara dall'impresa aggiudicataria.

ART. 32 – REFERENTE TECNICO DEL SERVIZIO (RT)

L'appaltatore deve comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del proprio tecnico abilitato ad assumere l'incarico di Responsabile Tecnico del Servizio (di seguito RT), che, rendendosi sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività oggetto di appalto, ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio.

Il RT dell'appaltatore, per tutta la durata del contratto, dovrà interloquire con il personale incaricato di C.B.B.O. S.r.l. per il coordinamento e lo svolgimento del servizio.

Il personale incaricato di C.B.B.O. S.r.l. ha il diritto di accesso, in ogni momento ed a insindacabile giudizio di C.B.B.O. S.r.l., rispettando le prescrizioni di sicurezza dell'appaltatore, a tutti i siti ove l'appaltatore svolge le attività incluse nel presente appalto e ciò per eseguire verifiche, controlli a campione delle attività eseguite dall'appaltatore.

Nel caso di rilievi da parte di C.B.B.O. S.r.l. sulle prestazioni o forniture eseguite dall'appaltatore, il RT dovrà disporre ed eseguire a propria cura e spese le attività necessarie per la regolarizzazione della commessa contestata, ripetendo, se necessario, le attività già eseguite e non ritenute a perfetta regola d'arte senza poter richiedere ulteriori compensi di qualsiasi sorta, salvo l'applicazione di eventuali penali. Eventuali danni provocati da appaltatore in fase di appalto verranno totalmente riaddebitati da C.B.B.O ad appaltatore stesso

ART. 33 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

33.1 - Caratteristiche degli automezzi impiegati nell'effettuazione dei servizi Il servizio dovrà essere realizzato con l'impiego di non meno n. 2 camion a motrice con motorizzazione minima Euro 6 quali macchine primarie del servizio e di non meno n. 1 camion a motrice a scorta (senza specifica motorizzazione minima). Tutti i mezzi impiegati nel servizio dovranno essere dotati di cassone ribaltabile fisso o scarrabile con capienza non inferiore a 30 mc/utigli e dotate di gru a ragno con sbraccio di almeno 6 metri, corredati da certificato CEE e di certificato EX-ISPEL tramite verifica e denuncia INAIL (ex ISPEL) secondo D.lgs. 81/2008 art. 71; oltre che di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti e circolazione stradale.

Tali automezzi dovranno in ogni caso rispettare le Direttive comunitarie in materia di emissioni di inquinanti da parte dei veicoli.

Tutti gli automezzi devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza, pulizia, disinfezione e decoro a cura e spese dell'Appaltatore.

C.B.B.O. S.r.l. si riserva di effettuare o di far effettuare, in qualsiasi momento, controlli sullo stato d'efficienza dei mezzi con particolare riferimento agli scarichi in atmosfera, alle emissioni rumorose da essi generati ed alla eventuale tenuta delle attrezzature per evitare la perdita di liquami o materiale raccolto.

33.2 - Pesatura dei rifiuti

Le modalità di pesatura dei rifiuti raccolti, trasportati e conferiti agli impianti devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti.

In caso di raccolta e trasporto di frazione vegetale da isola ecologica dotata di pesa, C.B.B.O. S.r.l. può prescrivere che sia assunto come riferimento, ai fini del riconoscimento economico del servizio, il dato rilevato dalla pesa dell'isola.

Negli altri casi, previo assenso di C.B.B.O. S.r.l., è assunto come riferimento, ai fini del riconoscimento economico del servizio, il dato rilevato dalla pesa dell'impianto di destino.

C.B.B.O. S.r.l. si riserva la facoltà di poter richiedere e visionare le registrazioni delle operazioni di pesatura effettuate e la documentazione attestante la corretta omologazione e taratura della pesa utilizzata.

È vietata la raccolta e il trasporto congiunto dei rifiuti su più Comuni, se non espressamente autorizzato da parte di C.B.B.O. S.r.l.

33.3 - Raccolta e trasporto della frazione vegetale da isola ecologica

Il servizio di raccolta e trasporto della frazione vegetale da isola ecologica deve essere eseguito da un operatore dell'Appaltatore con l'impiego di un automezzo dotato di cassone con benna a polipo, idoneo al prelievo del rifiuto dalle aree di stoccaggio presenti all'interno delle isole ecologiche.

Il servizio deve essere effettuato su chiamata da parte di C.B.B.O. S.r.l., con intervento entro le 48 ore dalla chiamata stessa (esclusi giorni festivi).

L'accesso all'isola ecologica è previsto negli orari di chiusura della stessa.

L'eventuale accesso in orario di apertura dell'isola ecologica dovrà essere espressamente autorizzato da C.B.B.O. S.r.l. e dovrà nel caso essere effettuato ponendo la massima attenzione alla possibile presenza in sito dell'utenza conferente i rifiuti all'isola ecologica stessa.

Il caricamento sul mezzo della frazione vegetale, così come il successivo trasporto, deve essere effettuato evitando la fuoriuscita, anche accidentale, dei rifiuti con loro dispersione a terra; nel caso, l'operatore dell'Appaltatore dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti fuoriusciti al fine di garantire il livello di decoro e pulizia delle aree interessate.

Le operazioni di caricamento della frazione vegetale dovranno inoltre essere effettuate avendo cura di evitare danneggiamenti alle aree di stoccaggio e alle aree circostanti.

33.4 - Raccolta e trasporto della frazione vegetale da contenitori "Green Service"

Il servizio di raccolta e trasporto della frazione vegetale da contenitori "Green Service" deve essere eseguito da un operatore dell'Appaltatore con l'impiego di un automezzo dotato di cassone con benna a polipo, idoneo al prelievo del rifiuto dai suddetti contenitori.

Lo svuotamento di ogni singolo contenitore deve essere effettuato di base con frequenza settimanale; il giorno di passaggio in ogni singolo Comune sarà definito da C.B.B.O. S.r.l. e comunicato all'Appaltatore all'atto dell'affidamento del servizio, riservandosi comunque C.B.B.O. S.r.l. di poter apportare modifiche a tale calendario di servizio nel corso dell'appalto.

L'Appaltatore è comunque tenuto, nell'ambito del corrispettivo in euro/t definito, all'effettuazione di passaggi aggiuntivi (fino ad un numero max di 2 svuotamenti aggiuntivi settimanali per singolo contenitore), su richiesta di C.B.B.O. S.r.l., quando tali passaggi si

rilevino necessari in considerazione del grado di riempimento dei contenitori; l'effettuazione di tali passaggi aggiuntivi deve essere garantita entro 24 ore dalla richiesta di intervento.

L'esecuzione di eventuali ulteriori passaggi aggiuntivi eccedenti quanto sopra indicato dovrà essere, qualora richiesta da C.B.B.O. S.r.l., concordata tra le parti, sia in relazione alla tempistica di esecuzione sia alla relativa contabilizzazione economica.

Il caricamento sul mezzo della frazione vegetale, così come il successivo trasporto, deve essere effettuato evitando la fuoriuscita, anche accidentale, dei rifiuti con loro dispersione a terra; nel caso, l'operatore dell'Appaltatore dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti fuoriusciti al fine di garantire il livello di decoro e pulizia delle aree interessate.

Le operazioni di caricamento della frazione vegetale dovranno inoltre essere effettuate avendo cura di evitare danneggiamenti al contenitore stesso e alle aree circostanti.

33.5 - Recupero della frazione vegetale

L'Appaltatore deve garantire il recupero della frazione vegetale:

- proveniente dai servizi di raccolta e trasporto da isola ecologica effettuati dallo stesso;
- proveniente dai servizi di raccolta e trasporto da contenitori "Green Service" effettuati dallo stesso.

Le operazioni di recupero della frazione vegetale devono essere effettuate in impianti in possesso delle previste autorizzazioni di legge, effettuanti attività R13 e R3 (non sono al riguardo ammessi impianti effettuanti esclusivamente attività di stoccaggio R13), ai sensi di quanto previsto dall'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi.

Le quantità di frazione vegetale da trattare con operazioni di recupero sono quantificate pari a 12.000 t/a e potranno variare fino al 20% in eccesso o in difetto senza che l'Appaltatore possa avere nulla a che pretendere per tale scostamento, fatto salvo il diritto al pagamento del corrispettivo unitario offerto in sede di gara.

L'Appaltatore deve provvedere alla ricezione della frazione vegetale conferita, con una percentuale di rifiuti estranei ammessa fino al 10% in peso del materiale conferito.

Lo smaltimento degli scarti derivanti dal processo di recupero dei rifiuti conferiti deve ritenersi compreso nelle tariffe proposte in gara.

L'accesso agli impianti di destino deve essere garantito da Lunedì a Sabato nelle fasce orarie: 8.00 / 12.30 - 14.00 / 18.00.

Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli dichiarati in sede di gara, se non in caso di comprovata forza maggiore. Nel caso, la sostituzione dell'impianto dovrà essere richiesta con comunicazione scritta corredata dalla relativa autorizzazione ed accettata in forma scritta da C.B.B.O. S.r.l. Resta comunque inteso che da tale cambio di impianto non dovranno derivare costi aggiuntivi per C.B.B.O. S.r.l. né direttamente né indirettamente.

33.6 - Rendicontazioni e reperibilità

Ogni singolo servizio di:

- raccolta, trasporto e recupero frazione vegetale da isola ecologica;
- raccolta, trasporto e recupero frazione vegetale da contenitori "Green Service";

deve essere accompagnato da idoneo documento, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione del rifiuto).

Entro 24 ore dalla data di conferimento all'impianto le copie del sopra citato documento, timbrate e firmate per accettazione, devono essere inviate a C.B.B.O. S.r.l. tramite fax o posta elettronica, ai riferimenti che saranno specificati dalla stessa C.B.B.O. S.r.l.

In merito alla raccolta, trasporto e recupero frazione vegetale da contenitori "Green Service" è richiesta la rendicontazione puntuale, entro le 24 ore successive, di ogni singolo svuotamento effettuato, procedendo all'invio di una e-mail ad indirizzo C.B.B.O. dedicato (servizi@cbbo.it) correlata di tracciato GPS e/o fotografie comprovanti intervento completato. È richiesto, in aggiunta, un tempestivo feed-back, sempre mediante e-mail dedicata, in presenza di situazioni "di disagio" che non permettano autonomo svuotamento dei Green Service stessi.

Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore deve mettere a disposizione di C.B.B.O. S.r.l. un apposito servizio di reperibilità telefonica tramite il RT, per la ricezione e gestione di richieste inerenti all'esecuzione delle attività contrattuali. Tale servizio dovrà essere disponibile dalle ore 6.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni lavorati da C.B.B.O. S.r.l., inclusi eventuali festivi.

ART. 34 – PENALITÀ

Fatto salvo il diritto da parte di C.B.B.O. S.r.l. di chiedere il risarcimento di eventuali danni e l'obbligo per l'Appaltatore di ottemperare in un termine stabilito nell'atto di contestazione dell'infrazione, l'inottemperanza a quanto previsto dal presente Capitolato determinerà l'applicazione di penali, differenziate a seconda della gravità dell'inadempienza, il cui importo rimane stabilito da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.500,00 per ogni inadempienza.

In caso di inadempienze che comportino l'inosservanza di norme, leggi e regolamenti per cui vengono previste irrogazioni di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale possibilità, da parte di C.B.B.O. S.r.l., di determinare penali contrattuali che verranno rimosse in modo autonomo e non assorbente.

ART. 35 – MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Le indicazioni e le prescrizioni del presente Capitolato non possono essere interpretate in modo che sia da intendere escluso dagli obblighi dell'appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la completezza dell'attività contrattuale e quindi per l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte. Le prestazioni ripartite per tutta la durata del contratto commissionate da C.B.B.O. S.r.l. ed eseguite dall'appaltatore saranno contabilizzate esclusivamente con il metodo "a misura".

Ghedi, 18 Maggio 2021

Il responsabile del procedimento.

